Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 123 del 27 maggio 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 139

MINISTERO DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 7 maggio 2008.

Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2007 ed al rimborso della quota pedaggio posta a carico degli autotrasportatori per i transiti deviati obbligatoriamente. (Deliberazione n. 9/08).

SOMMARIO

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 7 maggio 2008.

Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2007 ed al rimborso della quota pedaggio posta a carico degli autotrasportatori per i transiti deviati obbligatoriamente. (Deliberazione n. 9/08).

IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Riunitosi nella seduta del 7 maggio 2008;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge n. 40/1999, che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

Visto l'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di Euro 46.481.121,00 per interventi in materia di autotrasporto;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma da Euro 46.481.121,00 a Euro 67.139.397,00;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che autorizza a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro;

Visto l'art. 2, comma 225 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, il quale stabilisce che «per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2007, è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008»;

Considerato che le risorse disponibili per i succitati interventi ammontano per l'anno 2007 a Euro 107.467.017,00;

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti prot. DM71T, del 29 maggio 2007, relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al Comitato centrale;

Considerato che, ai fini della sicurezza e della protezione ambientale, si rende necessaria la scelta di veicoli sempre più ecologici, da ammettere alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;

Considerato che con la predetta direttiva del Ministro dei Trasporti, si è ravvisata l'opportunità di far luogo ad una rimodulazione delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, che favorisca l'utilizzo delle categorie di veicoli più rispettosi dell'ambiente, confermando l'esclusione da tali riduzioni dei veicoli Euro 0 ed Euro 1, e la conseguente rimodulazione degli indici di sconto;

Vista la delibera n. 08/2008 con la quale il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore delle imprese di autotrasporto per l'anno 2007, ha disposto l'utilizzo del 90% dell'importo di Euro 107.467.017,00 di cui alla legge n. 229/2000 come incrementato ai sensi dell'art. 16 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e dall'art. 2, comma 225 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, oltre agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi indicati al punto 2 della stessa delibera n. 08/2008;

Visto che, in applicazione dell'art. 1, comma 507 della legge n. 296/2006, i fondi disponibili sono stati stralciati per euro 9.738.099,24, e non è stata accolta dal Ministero dell'economia e delle finanze la richiesta di ripristino degli stessi;

Ritenuto che tale riduzione debba considerarsi riferita all'ammontare complessivo dello stanziamento di bilancio dell'anno 2007 di € 127.467.017,00, di cui euro 50.000.000, destinati agli interventi di cui all'art. 2 del decreto legge n. 451/1998 per l'anno 2006, e che, pertanto, la stessa grava pro quota (per € 5.326.423,78) anche sulle somme disponibili per il rimborso dei pedaggi 2007;

Considerato che, di conseguenza, le risorse disponibili per il rimborso dei pedaggi 2007, risultano ridotte ad € 96.720.315,30 - € 5.326.423,78, pari ad € 91.393.891,52;

Considerato pertanto che in virtù dei suddetti provvedimenti, risulta attualmente disponibile un importo complessivo di Euro 91.393.891,52, dal quale andrà detratta la somma che il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori dovrà erogare per rendere operativa la presente delibera, che può indicativamente preventivarsi in Euro 170.000,00;

Considerato, inoltre, che per fronteggiare il contenzioso legato al meccanismo di calcolo del fatturato rilevante per le riduzioni compensate dei pedaggi, si rende necessario accantonare una cifra che può indicativamente stimarsi in Euro 6.000.000;

Considerato, quindi, che per favorire l'utilizzo delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, risulta disponibile l'importo di Euro 85.223.891,52, salvo ulteriori somme che dovessero residuare dal sopra indicato ammontare di Euro 6.170.000,00, preventivato per le spese necessarie a rendere operativa la presente delibera;

Considerata la necessità di stabilire l'entità percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Considerato che in conformità al dettato degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd codice dell'amministrazione digitale, su *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 116, supplemento ordinario n 93,) il Comitato centrale ha deciso di adeguarsi ai nuovi standards previsti per la diffusione del processo di e-governement nei rapporti tra la Pubblica amministrazione e l'utenza, prescrivendo l'adozione della firma digitale sulle domande per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali e per i transiti deviati obbligatoriamente nel 2007;

Considerato che l'utilizzo della firma digitale rende possibile l'invio al Comitato centrale, attraverso il suo sito internet www.alboautotrasporto.it, delle domande per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali e per i rimborsi dovuti alle deviazioni obbligatorie su percorsi autostradali;

Considerato che, in virtù dell'opportunità sopra descritta, a partire dall'annualità 2007 l'Albo degli autotrasportatori intende sostituire la spedizione cartacea delle domande adottata nelle precedenti annualità, con l'inoltro telematico da effettuare direttamente sul sito internet www.alboautotrasporto.it;

Considerato che l'invio telematico di cui al precedente punto, rende possibile l'unificazione in un solo testo delle delibere cd quadro, conto terzi, conto proprio e sui transiti deviati obbligatoriamente;

Considerata la necessità di stabilire l'entità percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali, da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Considerato altresì che occorre stabilire i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2007;

Visto che deve essere destinato il 10% dell'importo di € 107.467.017,00, pari a € 10.746.701,7, alla realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione;

Considerato quindi che ai sensi della delibera n. 08/2008 del Comitato centrale la somma disponibile per questi interventi ammonta ad € 10.154.876,84;

Ritenuto che i già citati provvedimenti di contrazione delle spese del Ministero dei trasporti devono gravare in quota parte anche sul predetto importo di 10.746.701,47 in misura pari ad euro 591.824,86;

Considerato che con la stessa delibera n. 08/2008 è stato deciso di utilizzare parte di detto importo per interventi tendenzialmente volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante dalle strade ordinarie e dai centri abitati sulle infrastrutture autostradali;

Visto l'accordo di programma del 19 giugno 2007, sottoscritto dal Ministero dei trasporti con gli enti interessati per il dirottamento, nell'anno 2007, del traffico dalla SS16 alla A14 e le conseguenti ordinanze prefettizie che prevedono il dirottamento obbligatorio, nel periodo compreso tra il 25 giugno 2007 e l'8 settembre 2007, dalle ore 19,00 alle ore 05,00, del transito dei veicoli a quattro o più assi di massa superiore a 7,5 ton, dalla SS16 Adriatica (nel tratto compreso tra i comuni di Gabicce Mare e Termoli), alla corrispondente tratta autostradale della A14 compresa fra Pesaro e Termoli;

Visto il protocollo d'intesa del 14 giugno 2007, sottoscritto dal Ministero dei trasporti con gli enti interessati che, a partire dal 2 luglio e fino al 17 settembre 2007, ha previsto il dirottamento obbligatorio del traffico dei mezzi pesanti di massa complessiva superiore a 7,5 ton, dalla S.S. 33 del Lago Maggiore (nel tratto compreso tra Arona e Baveno) all'autostrada A/26 nelle tratte Gravellona Toce/Castelletto Ticino e Gravellona Toce/Borgomanero, nel doppio senso di marcia;

Considerato che in virtù di tali accordi, è stata posta a carico delle imprese di autotrasporto una quota del pedaggio dovuto per i transiti dirottati obbligatoriamente su dette tratte autostradali, pari al 20%;

Ritenendo che detta quota di pedaggio vada rimborsata alle imprese di autotrasporto, utilizzando parte dei fondi pari ad € 10.154.876,84, resi disponibili per le finalità indicate nella delibera n. 08/2008;

Delibera:

Titolo I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DOMANDE PER LE RIDUZIONI COMPENSATE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI E CONTO PROPRIO

1. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese di cui ai successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2007, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2007, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.

Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai consorzi ed alle società consortili, definite nel successivo punto 4, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalità indicate al punto 6 della delibera

Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprietà divisa, consorzio, società consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata

purché detto raggruppamento fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.

3. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione, e vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste:

a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2006 ovvero nel corso dell'anno 2007, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-*bis* del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, iscritti al predetto Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2006 ovvero durante il 2007.

Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale dal 1° gennaio 2007, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione;

c) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31 dicembre 2006 ovvero nel corso dell'anno 2007, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992;

d) alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31 dicembre 2006, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge n. 298 del 6 giugno 1974, nonché alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attività'di autotrasporto in conto proprio. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili titolari di licenza per il conto proprio dal 1 gennaio 2007, possono richiedere le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di rilascio di detta licenza.

5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i seguenti criteri:

a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:

1 per i veicoli Euro 2;

1,5 per i veicoli Euro 3;

1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori;;

b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:

Fatturato globale annuo in euro	% di riduzione
da 51.646,00 a 206.583,00	4,33%
da 206.583,01 a 516.457,00	6,50%
da 516.457,01 a 1.032.914,00	8,67%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00	10,83%
oltre 2.582.284,00	13%

6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al precedente punto 5, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.

7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2007, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.

8. Nel caso l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili (risultante dai rendiconti trasmessi dalle società concessionarie al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori) risultasse superiore alle disponibilità, lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.

Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

9. A pena di esclusione dal diritto, a partire dal 1° luglio 2008 e fino al 30 luglio 2008 le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate di cui ai punti 1 e 2, provvedono a compilare ed a presentare la domanda esclusivamente in via telematica. La compilazione deve avvenire, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito internet www.alboautotrasporto.it.; allo scopo di guidare gli utenti affinché detta compilazione avvenga in maniera corretta, il Comitato Centrale rende disponibile sul proprio sito internet un manuale utente.

10. Nella domanda per il conto terzi ed in quella per il conto proprio, devono figurare a pena di inammissibilità i seguenti dati:

a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio;

b) generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che la sottoscrive in formato elettronico;

c) sottoscrizione da parte del titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, con la procedura della firma elettronica descritta nel successivo punto 13 della presente delibera. Attra-

verso questa sottoscrizione, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, l'autore autorizza il Comitato centrale e la Società autostrade per l'Italia al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle pratiche per il riconoscimento del beneficio richiesto;

d) per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria ottenuta ai sensi del Regolamento CEE 881/1992, del 26 marzo 1992. A differenza delle precedenti annualità, non è più richiesto l'invio al Comitato centrale della copia cartacea della predetta licenza; quest'ultima dovrà essere spedita al medesimo Comitato, soltanto su richiesta e con le modalità specificate da detto organismo.

In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e quelle in conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai titoli II e III della presente delibera.

11. In merito alla compilazione in via telematica del prospetto dei veicoli (ex quadri L-CT per le imprese in conto terzi, ed L-CP per le imprese in conto proprio), l'istante, negli appositi campi, deve inserire per ciascun mezzo a motore la targa, la classificazione ecologica Euro (esclusivamente Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore, tenendo presente la normativa di riferimento riportata in allegato alla presente delibera) ed il numero dell'apparato telepass ovvero della tessera viacard ad esso abbinato nell'anno 2007. In alternativa all'inserimento manuale dei suddetti dati, le informazioni obbligatorie relative:

al prospetto veicoli (ex quadro L-CT per le imprese in conto terzi; L-CP per le imprese in conto proprio);

ai soci appartenenti a raggruppamenti (ex quadro D della domanda per conto terzi), di cui al successivo punto 22, lettera *a)* della delibera;

ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese italiane o comunitarie che esercitano attività di trasporto in conto proprio (ex quadri E ed F della domanda per conto terzi), di cui al successivo punto 22, lettera *b)* della delibera;

ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che eseguono il trasporto in conto proprio (ex quadri H ed I della domanda per il conto proprio), di cui al successivo punto 26 della delibera;

potranno essere fornite al Comitato Centrale utilizzando l'apposita applicazione presente nel sito internet dell'Albo, nel formato previsto dai tracciati allegati alla presente delibera.

12. L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi che per il conto proprio, presenta un'unica domanda inserendo nelle apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici.

13. Terminata la compilazione sul sito internet dell'Albo, la domanda, a pena di inammissibilità, deve essere firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore; a tal fine, l'impresa deve dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card o token usb) distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (es. Poste, Infocamere, ecc.). L'apposizione di questa firma con le modalità sopra indicate, determina il completamento della domanda che, da quel momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilità previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti.

14. Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine della compilazione in formato elettronico, l'impresa deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale), sui quali il Comitato centrale effettuerà gli opportuni riscontri. A tal fine l'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento (da non inviare al Comitato centrale), per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.

15. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio 2007, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.

16. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, è calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B 3, 4 e 5 nell'anno 2007, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2008.

17. Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il Comitato centrale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI

18. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10, l'impresa di autotrasporto per conto di terzi che intende fruire delle riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti da 19 a 23. La mancanza o l'errata indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.

19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi, devono inserire negli appositi spazi del sito internet del Comitato Centrale, le informazioni di seguito elencate:

numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;

società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società autostrade consiste in nove cifre;

per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria (Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2007. Tale indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali è chiesta la riduzione.

20. Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2007 devono indicare, in un'apposita maschera, se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.

21. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel corso dell'anno 2007, devono indicare in un'apposita maschera se trattasi di primo rilascio ovvero di rinnovo di una precedente licenza.

22. I raggruppamenti (cooperative, consorzi, società consortili) italiani iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti esteri aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, titolari di licenza comunitaria, sono chiamati ad osservare le seguenti disposizioni:

a) i raggruppamenti formati esclusivamente da soci iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero da imprese titolari di licenza comunitaria con sede in altro Paese dell'Unione europea, devono specificare nell'apposita maschera (ex quadro D del modello conto terzi), la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dei rispettivi soci italiani o, per le imprese U.E., il numero e la data di rilascio delle rispettive licenze comunitarie;

b) i raggruppamenti tra i cui soci compaiano anche imprese italiane e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio o iscritte al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono indicare nell'apposita maschera del sito internet dell'albo (ex quadro C della delibera conto terzi), la parte del fatturato autostradale del raggruppamento ottenuta con i viaggi eseguiti dai veicoli di tali aziende, affinché venga scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Per ciascuno dei soci italiani titolari di licenza in conto proprio o comunitari che esercitano attività di trasporto in conto proprio, il raggruppamento procede ad elencarli evidenziandone il fatturato in pedaggi maturato nel corso del 2007 (ex quadri E ed F della modello conto terzi), sulla base del quale sarà loro riconosciuto l'ammontare della riduzione; resta fermo che per le imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori e per quelle straniere titolari di licenza comunitaria, il raggruppamento è tenuto a fornire, negli appositi campi, le informazioni di cui alla precedente lettera *a)* della delibera.

23. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell'anno 2007, debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio od alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

Titolo III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO

24. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10, l'impresa di autotrasporto in conto proprio interessata a richiedere le riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti 25 e 26. La mancanza o l'errata indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.

25. Le imprese di autotrasporto in conto proprio, devono inserire negli appositi spazi del sito internet del Comitato centrale, le informazioni di seguito elencate:

numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui è titolare il richiedente;

società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società autostrade consiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni di individuazione/riconoscimento dei codici, è opportuno che l'impresa richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codici indicati nella domanda;

per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria (Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2007. Tale indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali è chiesta la riduzione.

26. I raggruppamenti che associano imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che effettuano il trasporto in conto proprio, devono compilare un'apposita maschera (ex quadri H ed I del modello per il conto proprio) nella quale elencano le imprese associate con il fatturato autostradale realizzato da ognuna di queste nel 2007, sulla base del quale sarà calcolato la riduzione spettante alla singola impresa.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIMBORSO DEI TRANSITI DEVIATI OBBLIGATORIAMENTE SU PERCORSI AUTOSTRADALI, DALLA VIABILITÀ ORDINARIA

27. La quota posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi ed in conto proprio per i pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulle tratte autostradali della A14, ai sensi dell'accordo di programma stipulato in data 19 giugno 2007, è soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto, secondo le modalità di cui ai successivi punti 31 e seguenti.

28. I rimborsi sono dovuti per le deviazioni obbligatorie dalla SS16 Adriatica, nel tratto compreso tra i comuni di Gabicce Mare e Termoli, alla corrispondente tratta autostradale della A 14 compresa tra Pesaro e Termoli, in vigore tra il 25 giugno 2007 e l'8 settembre 2007, dalle ore 19.00 alle ore 05.00, applicate al transito dei veicoli a quattro o più assi di massa superiore a 7,5 tonnellate.

29. La quota posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi ed in conto proprio per i pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sull'autostrada A 26, ai sensi del protocollo d'intesa del 14 giugno 2007, è soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto, secondo le modalità di cui ai successivi punti 31 e seguenti.

30. I rimborsi di cui al precedente punto sono dovuti per le deviazioni obbligatorie, nel doppio senso di marcia, dalla S.S. 33 del Lago Maggiore - nel tratto compreso tra Arona e Baveno - all'autostrada A26 - nelle tratte Gravellona Toce/Castelletto Ticino e Gravellona Toce/Borgomanero -, con ingresso ed uscita in stazioni appartenenti alle predette località (con ciò intendendo sia quelle di estremità che quelle intermedie); le predette deviazioni sono state in vigore per l'intero arco della giornata tra il 2 luglio 2007 ed il 17 settembre 2007, ed hanno interessato il transito dei veicoli a tre o più assi, di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

31. I rimborsi delle quote dei pedaggi autostradali di cui al presente titolo della delibera, si effettuano a favore delle imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché a favore delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, Sez. II e II-*bis* del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio.

I rimborsi sono, altresì, effettuati a favore di imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.

32. I predetti rimborsi possono essere chiesti anche dalle imprese e raggruppamenti che esercitano l'attività di trasporto in conto proprio, che risultino titolari di licenza in conto proprio nel periodo in cui hanno effettuato dei transiti oggetto della domanda di rimborso della quota di pedaggio, nonché dalle imprese e raggruppamenti che esercitano l'attività di trasporto in conto proprio aventi sede in uno degli altri Paesi dell'Unione europea.

33. A pena di esclusione dal diritto, a partire dal 1° luglio 2008 e fino al 30 luglio 2008 le imprese aventi titolo di cui ai precedenti punti 31 e 32 della delibera, compilano e presentano la domanda di rimborso esclusivamente in via telematica. La compilazione deve avvenire inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito internet www.alboautotrasporto.it.

34. A pena di inammissibilità, la domanda di rimborso deve contenere gli elementi indicati al precedente punto 10 della presente delibera, lettere dalla *a)* alla *d)* comprese.

35. Al termine della compilazione sul sito internet dell'Albo, la domanda deve essere firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, secondo le specifiche previste al punto 13 della delibera; il pagamento della marca da bollo va effettuato con le formalità previste al successivo punto 14.

36. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dei periodi di riferimento di cui ai punti 28 e 30 della delibera - a seconda del rimborso richiesto -, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

37. A pena di esclusione dal diritto, i raggruppamenti di cui facciano parte imprese che non esercitano attività di autotrasporto di cose né per conto di terzi né in conto proprio, devono indicare nell'apposita maschera del sito internet dell'Albo (ex quadro 1/D) la parte del fatturato autostradale per deviazioni del medesimo raggruppamento, ottenuta dai veicoli appartenenti a tali imprese, affinché possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto.

38. Le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea non devono allegare copia della licenza comunitaria di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE 881/92 del

26 marzo 1992, ma dovranno inviarla al Comitato Centrale in formato elettronico solo su richiesta di quest'ultimo.

39. La società dà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata tra la stessa società ed il Comitato centrale.

40. La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2008

Il presidente: De Lipsis

Allegato
Delibera n. 09/2008

Organizzazione e tracciato del data base - Prospetto veicoli

Il prospetto veicoli è il data base contenente l'elenco dei veicoli utilizzati per i transiti durante l'anno di riferimento. In realtà il data base è composto dalle seguenti tabelle:

1. Tabella Codice Albo
2. Tabella Codice Cliente
3. Tabella Codice Supporto
4. Tabella Veicoli

Il prospetto veicoli è realizzato a struttura gerarchica nel quale la «radice» è la tabella codice Albo contenente una sola entrata pari al codice di iscrizione all'Albo Nazionale dell'impresa.

La tabella codice cliente contiene il codice/i di fatturazione Autostrade appartenenti all'impresa, come si vede dalla schema precedente, un'impresa può possedere uno o più codici clienti.

La tabella codice supporto contiene il numero ed il tipo di supporto utilizzato dall'impresa nel periodo di riferimento.

La tabella veicoli contiene infine le targhe, la relativa categoria ecologica ed il periodo di inizio e fine utilizzo del veicolo.

Ogni tabella contiene una chiave primaria che identifica univocamente i dati all'interno della tabella stessa (chiave) e che viene utilizzata per puntare alla tabella gerarchicamente subito inferiore, più un'altra chiave (puntatore) utilizzata per collegarsi alla tabella di ordine gerarchico superiore secondo una struttura detta «padre-figlio»; a questa regola fa eccezione la tabella Codice Albo, la quale essendo la radice del data base possiede solo una chiave; in ogni caso la struttura descritta è analoga a quella già in atto negli anni precedenti.

Lo schema seguente mostra le relazioni esistenti tra le sopra citate tabelle.

Il tracciato dei singoli campi delle tabelle sono i seguenti:

Tabella codice Albo

Nome Campo	Tipologia
IdChiaveAlbo	Contatore
CodiceAlbo	Testo 10 caratteri alfanumerici (*)

(*) sono ammessi valori alfanumerici (senza spazi, barre, punti, asterischi, ecc.

Tabella codice cliente

Nome Campo	Tipologia
IdChiaveAlbo	Contatore
CodiceCliente	Testo 9 caratteri numerici (*)
IdAlbo	Numerico

(*) sono ammessi solo valori numerici (senza spazi, barre, punti, asterischi, ecc.)

Tabella codice supporto

Nome Campo	Tipologia
IdCodiceSupporto	Contatore
CodiceSupporto	Testo 20 caratteri numerici (*)
CodiceTipoSupporto	Testo 2 caratteri
IdCliente	Numerico

(*) sono ammessi solo valori numerici (senza spazi, barre, punti, asterischi, ecc.)

Tabella veicoli

Nome Campo	Tipologia
IdCodiceVeicoli	Contatore
Targa	Testo 8 caratteri alfanumerici (*)
TipoEuro	Testo 1 carattere
DataInizioUtilizzo	Data/Ora formato data in cifre
DataFineUtilizzo	Data/Ora formato data in cifre
IDSupporto	Numerico

(*) sono ammessi valori alfanumerici (senza spazi, barre, punti, asterischi, ecc.)

ORGANIZZAZIONE E TRACCIATO DEL DATA BASE
ELENCO SOCI (EX-QUADRO D)

Il modello elenco soci i conto proprio è il data base contenente l'elenco dei soci appartenenti ad un raggruppamento (cooperativa/consorzio) nell'anno di riferimento.

Il tracciato dei singoli campi della tabella è il seguente:

Tabella ElencoSoci

Nome Campo	Tipologia
IDQuadroD	Contatore
Anagrafica	Testo 90 caratteri
CodiceAlboLicenza	Testo 20 caratteri alfanumerici (*)
DataRilascio	Data/Ora formato Data in cifre
IDProtocollo	Numerico

(*) sono ammessi valori alfanumerici (senza spazi, barre, punti, asterischi, ecc.

ORGANIZZAZIONE E TRACCIATO DEL DATA BASE
ELENCO SOCI IN CONTO PROPRIO (EX- QUADRO H/I)

Il modello elenco soci i conto proprio è il data base contenente l'elenco dei soci appartenenti ad un raggruppamento (cooperativa/consorzio) che hanno effettuato nell'anno di riferimento transiti in conto proprio.

Il tracciato dei singoli campi della tabella è il seguente:

Tabella ElencoSociContoProprio

Nome Campo	Tipologia
IDQuadroHI	Contatore
Anagrafica	Testo 90 caratteri
CodiceAlboLicenza	Testo 20 caratteri alfanumerici (*)
DataRilascio	Data/Ora formato data in cifre
Fatturato	Valuta
IDProtocollo	Numerico

(*) sono ammessi valori alfanumerici (senza spazi, barre, punti, asterischi, ecc.)

ORGANIZZAZIONE E TRACCIATO DEL DATA BASE
ELENCO SOCI DEVIAZIONI (EX QUADRO 1D)

Il modello elenco soci i conto proprio è il data base contenente l'elenco dei soci appartenenti ad un raggruppamento (cooperativa/consorzio) che non esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi ne in conto proprio che hanno effettuato nell'anno di riferimento transiti deviati.

Il tracciato dei singoli campi della tabella è il seguente:

Tabella ElencoSociDeviazioni

Nome Campo	Tipologia
IDQuadro1D	Contatore intero lungo
Fatturato	Valuta
IDProtocollo	Numerico intero lungo

ALLEGATO

PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE SULLE EMISSIONI INQUINANTI
(per i veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)

Euro 1
- 91/441 CEE
- 91/542 CEE punto 6.2.1.A
- 93/59 CEE

Euro 2
- 91/542 CEE punto 6.2.1.B
- 94/12 CEE
- 96/1 CEE
- 96/44 CEE
- 96/69 CE
- 98/77 CE

Euro 3
- 98/69 CE
- 98/77 CE rif. 98/69 CE
- 1999/96 CE
- 1999/102 CE rif. 98/69 CE
- 2001/1 CE rif. 98/69 CE
- 2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A
- 2001/100 CE A
- 2002/80 CE A
- 2003/76 CE A

Euro 4
- 98/69 CE B
- 98/77 CE rif. 98/69 CE B
- 1999/96 CE B
- 1999/102 CE rif. 98/69 CE B
- 2001/1 CE rif. 98/69 CE B
- 2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1
- 2001/100 CE B
- 2002/80 CE B
- 2003/76 CE B
- 2005/55/CE B1
- 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1

Euro 5
- 2005/55/CE B2
- 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2

N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

08A03442

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803117/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.